

Ufficio Pianificazione, Governo del Territorio,
Commercio, VAS e VIA

Responsabile del Settore
Dott.ssa Lorenza Toson
Tel. 0332.252650

Referente pratica:
Dott.ssa Alessia Lo Duca
tel. 0332/252784

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo
indicato nel messaggio di posta elettronica certificata
con cui è trasmesso il presente documento.

Classificazione 7.4.1

Spett.le
COMUNE DI SARONNO
21047 SARONNO
comunesaronno@secmail.com

Oggetto: trasmissione Decreto Dirigenziale n. 186/ 2023.

Si trasmette il Decreto Dirigenziale n. 186 del 14 luglio 2023, avente ad oggetto VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ATTUATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARONNO – PARERE e l'allegato "A", firmati digitalmente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lorenza Toson

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Allegati: 2

018

ST. MICHAEL'S
HOSPITAL

**AREA TECNICA
SETTORE TERRITORIO****DECRETO N. 186 DEL 14/07/2023****OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO ATTUATIVO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARONNO - PARERE.****IL DIRIGENTE****VISTI:**

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*;

RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021;
- il Decreto Presidenziale n. 275 del 30.11.2021, *Attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° dicembre 2021* ed il successivo Decreto Presidenziale n. 104 dell'11.4.2023 *Attribuzione incarichi dirigenziali Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale a decorrere dall'11.4.2023 e conferma degli incarichi attribuiti con Decreto Presidenziale n. 275/2021*;
- il Decreto Dirigenziale n. 51 del 24.2.2023, *avente ad oggetto Rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio – Area Tecnica per il periodo 1.3.2023 – 30.9.2023*;
- il Decreto Dirigenziale n. 61 del 28.2.2023, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2023 sino al 30.9.2023*;
- gli articoli 25, *Criteri generali in materia di organizzazione* e 26 *Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale dello Statuto vigente*;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 28.12.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 29.12.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025;
- la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 11.1.2023, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025;
- la Deliberazione Presidenziale n. 52 del 13.4.2023, *Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2023/2025*;

CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico *Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale* (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1 *Pianificazione territoriale e urbanistica*;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, presenti o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;
- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, *Valutazione ambientale dei piani*, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi»;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi»;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: «le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»;
- il D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971* approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u* riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTE le comunicazioni del Comune di Saronno:

- la nota acquisita al protocollo in data 21.06.2023, n. 31404 avente ad oggetto "Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo Via Monte Grappa 21 - comunicazione messa a disposizione Rapporto Preliminare";
- la nota acquisita al protocollo in data 21.06.2023, n. 31427 avente ad oggetto "Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo Via Monte Grappa 21 - Convocazione conferenza di verifica", che convoca la citata conferenza per il 24.07.2023;

PRESO ATTO che il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale del 15/06/2013 n. DCC n. 27 del 15.06.2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09.10.2013; inoltre l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con DCC n. 60 del 06.10.2018;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 15.07.2023– deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente al PA in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 21/06/2023 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 13.07.2023 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo del PGT del Comune di Saronno;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 13.07.2023 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano Attuativo del Piano di Governo del Territorio del Comune di Saronno;
2. DI RITENERE che il Piano Attuativo non debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica;
3. DI RIMANDARE ai contenuti del paragrafo 4 dell'Allegato tecnico per il perfezionamento degli atti prima dell'adozione dello stesso;
4. DI SEGNALARE che il Piano Attuativo non introducendo modifiche al Piano di Governo del Territorio, non è soggetto a valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di coerenza con i criteri del PTR;
5. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente al PA in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
6. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Saronno;
7. DI DARE ATTO che:

- è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 15.07.2023 (conferenza di valutazione il 24.07.2023);
- il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
- quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato

**AREA TECNICA
Settore Territorio**

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DI PIANO ATTUATIVO DEL PGT DI SARONNO**

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1. PREMESSE

In data 16.06.2023 il Comune di Saronno ha messo a disposizione su SIVAS, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione¹ per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo (PA) sito in Via Montegrappa, 21.

Si precisa che l'Amministrazione è dotata di PGT approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2013, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09.10.2013 (a cui sono seguite diverse Varianti parziali) e che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 06.10.2018 essa ha provveduto a prorogare la validità del Documento di Piano ai sensi dell'art. 5, comma 5, della LR n. 31/2014 come modificata dalla LR n. 16/2017.

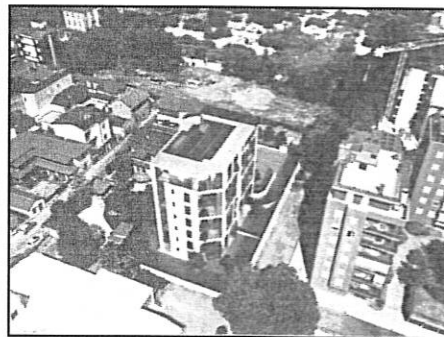
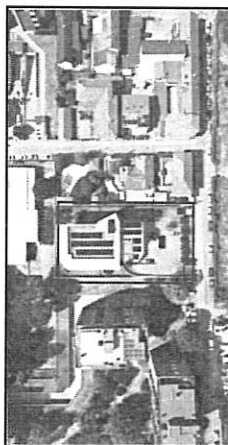
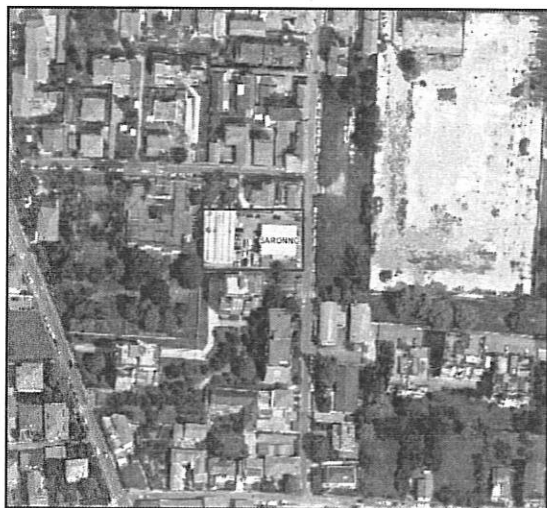
2. CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare valuta l'istanza di assoggettamento del Piano Attuativo di un ambito edificato interno al tessuto urbano consolidato al fine di poter procedere alla sua rigenerazione urbana.

L'area oggetto di PA si trova nella parte sud-est del comune, nelle vicinanze del centro storico, all'interno di un tessuto urbano caratterizzato principalmente da edifici residenziali (solo a ovest confina con una scuola materna) alcuni con altezze sino a sette piani fuori terra altri con densità medio-bassa.

L'area di 1.788.62 mq si affaccia su via Monte Grappa e al suo interno presenta due fabbricati e un box dismessi.

Il PGT vigente, nel Piano delle Regole, individua l'area in oggetto nel "*Tessuto Urbano Consolidato non soggetto a particolare disciplina*" e la stessa viene normata dalla scheda d'ambito n. 3 e dall'art. 17 delle norme del PdR.



¹ Rif. note PEC n. 31404 del 21.06.2023.

Il nuovo edificio, alto circa 25 m, sarà composto da dodici unità immobiliare e verrà costruito in una posizione arretrata rispetto alla strada.

La superficie lorda (SL) degli edifici esistenti è pari a 829,30 mq e, nel progetto, viene aumentata a 1244,03 mq in applicazione dell'art. 27 delle Nta del PdR che prevede la possibilità di incrementare la SL esistente del 50% nel caso in cui l'edificio oggetto di demolizione sia a destinazione non residenziale e la nuova costruzione sia residenziale.

Il progetto prevede la realizzazione di sei parcheggi esterni lungo la strada e un parcheggio con nove posti auto all'interno della recinzione. Nella parte esterna dell'edificio verrà realizzata un'area verde in parte privata e in parte condominiale, sulla copertura verranno installati gli impianti tecnologici e l'impianto fotovoltaico.

Il Rapporto Preliminare, dopo aver descritto l'intervento, ne indaga i possibili impatti ambientali ed esclude la necessità di assoggettare il PA alla procedura di VAS.

3. CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4. ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

In relazione della documentazione presentata, e facendo riferimento ai criteri di cui all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, non pare che le trasformazioni oggetto di verifica di esclusione (punto 1 dei criteri regionali) siano tali da comportare influenza negativa rispetto ad altri piani e programmi o progetti di livello sovracomunale, in quanto riguardano l'attuazione di previsioni già contenute all'interno dello strumento urbanistico vigente.

Per quanto concerne le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali) non si rilevano elementi di attenzione. L'area presenta al suo interno edifici dimessi e le trasformazioni previste, pur essendo irreversibili, sono coerenti con il contesto urbano in cui si inseriscono, che risulta caratterizzato principalmente dalla residenza.

L'aumento della volumetria previsto dal progetto è conforme al PGT vigente già valutato in sede di VAS e di compatibilità con il PTCP.

La trasformazione non comporta ricadute rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo della rete ecologica provinciale e regionale e non si individuano impatti nemmeno per quanto attiene la viabilità.

Dal punto di vista prettamente paesaggistico, il PA non è da considerarsi critico vista la sua localizzazione in ambito urbano non connotato da particolari rilevanze, le modifiche introdotte, inoltre, riqualificano un'area dimessa interclusa.

Anche in tema di tutela e gestione delle risorse idriche, con riferimento agli articoli 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP, non si rilevano criticità relativamente all'esclusione del PA dalla procedura di VAS.

Rispetto al tema del recapito dei reflui si evidenzia che il territorio comunale di Saronno ricade nell'agglomerato "AG01203401", servito dall'impianto "DP01203401 - Caronno Pertusella", con potenzialità massima di trattamento di 400.000 AE (Abitanti Equivalenti) e 113.411 AE trattati.

L'intervento prevede la riqualificazione dell'area tramite l'abbattimento dei fabbricati esistenti e la costruzione di un edificio residenziale ad alta prestazione energetica, che verrà inserito all'interno di spazi verdi drenanti per un limite minimo del 30% della superficie e che avrà caratteristiche tali da favorire il risparmio idrico e il rispetto della normativa sull'invarianza idraulica e idrologica.

Il rapporto preliminare riporta che le acque meteoriche saranno smaltite mediante pozzi perdenti, adeguatamente dimensionati. Non viene invece quantificato il carico insediativo in termini di abitanti equivalenti determinato dall'attuazione dell'intervento. Si può, tuttavia, ragionevolmente affermare che i carichi apportati dalla realizzazione delle unità immobiliari previste non determinino particolari criticità per l'impianto di Caronno Pertusella.

Per quanto riguarda la rete fognaria, il gestore Alfa S.r.l. ha segnalato che:

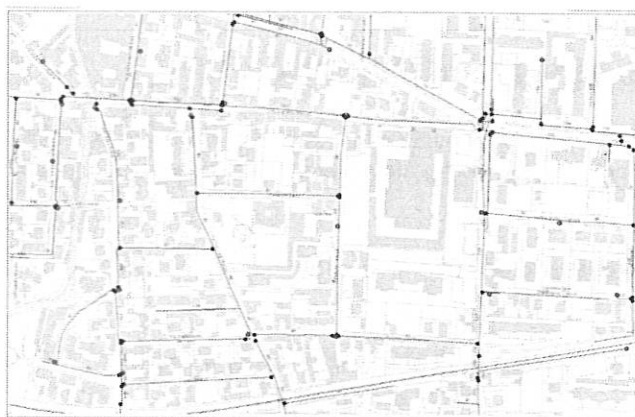
- l'area non ricade in zone di rispetto di pozzi ad uso idropotabile;
- ai sensi dell'Art. 56 del regolamento del servizio idrico integrato gli scarichi delle acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate sono sempre ammessi nel rispetto della normativa in materia di scarichi e delle prescrizioni tecniche del regolamento del servizio idrico integrato;
- nel caso in cui il proponente intenda usufruire del servizio di smaltimento-trattamento delle acque reflue, egli dovrà presentare specifica richiesta di allacciamento fognario ad Alfa.

La zona prospiciente la futura area oggetto di intervento è servita da rete fognaria in gestione ad Alfa e in particolare da *Rete fognaria unitaria/mista costituita da tubazione DN 500 su via Montegrappa* (si veda immagine a lato).

Per poter valutare la compatibilità della rete fognaria ed eventuali necessità di potenziamento/adeguamento della rete esistente Alfa richiede che nelle successive fasi progettuali vengano comunicati i quantitativi previsti di acque reflue scaricate e, considerata la fase preventiva della proposta, esprime parere favorevole in questa fase, vincolato al rispetto di quanto appena prescritto.



Relativamente alla rete acquedottistica (vedi figura a lato), Alfa comunica che non può esprimere nessun parere, poiché nella documentazione allegata al progetto non è possibile risalire alla portata di esercizio richiesta per il soddisfacimento dei nuovi fabbisogni idrici. Per tale motivo, nelle successive fasi progettuali dovrà essere verificata l'idoneità della stessa a garantire i fabbisogni idrici futuri in modo che Alfa possa esprimere un parere più specifico.



Si precisa, inoltre, che stante quanto riportato nel *"Regolamento del servizio idrico integrato (Allegato -A – deliberazione ATO n.26 del 22 marzo 2022 - Titolo 1 – Art. 12)"* – Alfa stessa dovrà garantire una pressione minima di 15 m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica). Qualora la pressione ai punti di consegna sia limitata dalle infrastrutture esistenti e l'adeguamento tecnico non sia economicamente sostenibile dal gestore sarà possibile incorrere in una deroga sul rispetto dei limiti da garantire. Per pressioni superiori al valore minimo e fino a un massimo di 70 m di colonna d'acqua, l'eventuale riduzione della pressione è a carico del Cliente. Qualora il Cliente necessiti di una pressione superiore a quella resa disponibile, purché quest'ultima non sia inferiore al minimo garantito, dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di idonei dispositivi di sollevamento.

Pur prevedendo l'intervento l'applicazione delle norme relative all'invarianza idraulica, si rammenta quanto disciplinato dall'art.10 del R.R. 6/2019 e in particolare che, *in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.*

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si richiama, inoltre, l'art. 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito nel quale viene precisato che *"Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie*

pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."

Si ricorda altresì che gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito.

Qualora vi fosse la presenza di vasche Imhoff, si fa presente quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato all'articolo 49 - Vasche Imhoff e fosse biologiche:

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche). Le reti di fognatura interne devono adeguarsi alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore in funzione delle caratteristiche infrastrutturali della rete fognaria.
2. Ferma restando l'esistenza di divieti da parte delle Autorità sanitarie competenti, il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.

Nel caso, sarà pertanto necessario, prima della realizzazione dell'intervento, interfacciarsi con il gestore Alfa S.r.l.

Dal punto di vista **geologico** si ricorda che il PA dovrà essere corredato anche da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 1"² (che costituisce il nuovo schema di asseverazione in sostituzione dell'ex "Allegato 6"³) e che tale Allegato dovrà essere adottato unitamente agli altri elaborati di PA e con essi approvato.

5. NOTE

In relazione al procedimento in corso, si segnala che il Piano Attuativo, non introducendo modifiche al PGT, non è soggetto a valutazione di compatibilità con il PTCP e di coerenza con il PTR.

6. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visti gli esiti dell'istruttoria si ritiene che il PA non debba essere assoggettato a VAS; si rimanda ai contenuti del paragrafo 4 per il perfezionamento degli atti prima dell'adozione dello stesso.

Varese, 13.07.2023

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott.ssa Lorena Perri

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.

² Rif. DGR del 26 aprile 2022 - n. XI/6314.

³ Rif. DGR n. 6738 del 19.06.2017.